PROPOSTA DI LEGGE N. 103/XII DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE

Ernesto Francesco Alecci, recante:

"Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Calabria."

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE
RELATORE IN CONSIGLIO: ERNESTO FRANCESCO ALECCI

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

RELAZIONE

L'arte urbana riveste un enorme potere di rigenerazione dei luoghi e beni pubblici. L'obiettivo della presente proposta di legge, che prende spunto da una recente disposizione normativa approvata dalla Regione Puglia, è di coinvolgere artisti e cittadini insieme ai comuni, per rendere più belli e attraenti i territori della Calabria, soprattutto nelle loro periferie, che proprio attraverso l'arte possono diventare più inclusivi e vivibili. La dimensione artistica, infatti, può dare cuore e anima a un quartiere, suscitare emozioni e coinvolgere in esperienze. Con il presente progetto si intende promuovere, quindi, il recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso la sperimentazione di progetti di fruizione innovativa in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva. Con questa iniziativa si intende attivare una serie di proposte progettuali per l'animazione territoriale attraverso le arti (musica, teatro, danza, arti performative, pittura, scultura, cinema, etc.) e promuovere interventi di potenziamento dell'offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street Art.

Si propone, quindi, che la Regione sostenga i comuni al fine di generare su tutto il territorio regionale un grande impatto culturale, artistico, urbano, sociale e anche turistico.

L'articolo 1 descrive l'oggetto della proposta, sottolineando che la Regione, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto regionale. In attuazione di questo principio, la presente proposta ha l'obiettivo di promuovere l'esercizio delle arti di strada nel territorio della Calabria.

L'articolo 2, che definisce principi e finalità, evidenzia che la Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. A tal fine è prevista la collaborazione e il sostegno agli enti locali mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici, rendendo tutto il territorio regionale ospitale verso le stesse.

L'articolo 3 contiene le definizioni degli interventi di "Street Art", delle espressioni artistiche e dei mestieri artistici di strada, mentre l'articolo 4 indica le azioni della Regione e le modalità di erogazione dei contributi agli enti locali.

L'articolo 5 prevede la disposizione da parte dei comuni di un elenco degli spazi disponibili per le arti di strada e gli interventi di Street Art.

L'articolo 6 istituisce un premio per la migliore opera di Street Art e l'articolo 7 prevede la costituzione di un catalogo delle opere di Street Art.

L'articolo 8 indica le disposizioni di attuazione della legge attraverso l'approvazione da parte della Giunta del regolamento attuativo, l'articolo 9 la norma finanziaria e l'articolo 10 l'entrata in vigore.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale quantificati in € 80.000,00 per ciascuna annualità del bilancio 2023 - 2025, occorrenti per la concessione di contributi ai comuni e per l'istituzione del premio.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene l'oggetto della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene i principi e le finalità della legge	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto contiene le definizioni utilizzate nella legge	//	//	//
4	Comporta spese in quanto contiene le azioni della Regione per l'attuazione della legge	C	P	75.000,00
5	Non comporta spese in quanto contiene la previsione dell'elenco degli spazi disponibili per le arti di strada	//	//	//
6	Comporta spese in quanto prevede l'istituzione di un premio per la migliore opera	C	P	5.000,00
7	Non comporta spese in quanto contiene l'istituzione del catalogo delle opere	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni di attuazione	//	//	//
9	Reca la norma finanziaria	//	//	//
10	In ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C., invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa. La presente proposta di legge determina oneri a carico del bilancio regionale, determinati in euro 80.000,00 per ciascuna annualità del bilancio 2023 – 2025, così suddivisi: euro 75.000,00 per contributi ai Comuni ed euro 5.000,00 per l'istituzione del premio. Infatti, la regione Calabria sostiene le attività di cui all'art. 4 della presente legge attraverso l'erogazione di un contributo annuale, a favore degli enti pubblici nella misura massima di euro 75.000,00 e con riferimento all'art. 6 della presente legge la regione Calabria concede un contributo, nel limite massimo di euro 5.000,00, per l'istituzione del premio per la migliore opera di street art.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Totale**
Missione 20 programma 03 Cap. U0700110101	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 240.000,00
Missione 5 programma 02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

Art. 1
(Oggetto)

1. Costituisce oggetto della presente legge la promozione dell'esercizio delle arti di strada nel territorio della Calabria.
2. La Regione, in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti e le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto regionale.

Art. 2
(Principi e finalità)

1. La Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. A tal fine collabora e sostiene gli enti locali mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici, rendendo tutto il territorio regionale ospitale verso le stesse.
2. La Regione intende:
    a) sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
    b) contribuire, mediante le arti di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
    c) rendere i territori attrattivi, in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
    d) rafforzare la collaborazione con gli artisti di strada e le federazioni o associazioni di categoria interessate creando momenti di incontro;
    e) valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica della Calabria, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono al riconoscimento del valore artistico delle performance svolte su strada;
    f) porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere l'emersione di talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.
3. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi artistici, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, e a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, e istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

Art. 3
(Definizioni)

1. Si definiscono interventi di "Street Art" le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.
2. Sono altresì considerate arti di strada le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi pubblici autorizzati, secondo le tipologie di cui ai commi 3 e 4.
3. Sono considerate espressioni artistiche di strada tutte le attività di cui al comma 2 che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. In particolare, rientrano in questa categoria le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band, street-band.
4. Sono considerate mestieri artistici di strada le attività di cui al comma 2 finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo, frutto dell'ingegno creativo di chi le propone o l'offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano, tra l'altro, pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori.
5. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 2.
6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ove gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici.
7. Le definizioni di cui al presente articolo valgono ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art. 4
(*Azioni della Regione)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione Calabria concede contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada.
2. Per quanto riguarda gli interventi di "Street Art" di cui all'articolo 3, comma 1, la Regione, con cadenza annuale, adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 riconoscendo priorità agli interventi:

a) che siano espressione di percorsi partecipativi;
b) che assicurino qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell'opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

Art. 5
(Elenco degli spazi disponibili per le arti di strada e gli interventi di Street Art)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono un elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio, da destinare alle arti di strada e a interventi di Street Art. Tale elenco comprende anche gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito di avviso pubblicato dal comune. L'elenco è trasmesso alla Regione entro i trenta giorni successivi.
2. L'elenco è aggiornato annualmente ed è reso pubblico attraverso i portali web istituzionali dei comuni, e in una specifica sezione del portale web della Regione Calabria di cui all'articolo 7.

Art. 6
(Premio per la migliore opera di Street Art)

1. È istituito il premio regionale per la migliore opera di Street Art, attribuito, annualmente, alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio regionale della Calabria.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 8 sono dettagliate le modalità di candidatura, selezione e assegnazione dei premi.

Art. 7
(Catalogo delle opere di Street Art)

1. La Regione procede alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffonderne la conoscenza attraverso i portali web regionali.
2. Per consentire l'adeguata pubblicizzazione i comuni trasmettono alla Regione il calendario degli eventi programmati almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

Art. 8
(Disposizioni di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua:
   a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 4;
   b) modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell'elenco comunale degli spazi disponibili per interventi di Street Art di cui all'articolo 5;
   c) modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio per la migliore opera di Street Art di cui all'articolo 6;
   d) modalità di ricognizione e censimento di cui all'articolo 7;
   e) ogni altro aspetto relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate in complessivi euro 80.000,00, per ciascuna delle annualità del bilancio 2023 – 2025, si provvede con riduzione di euro 80.000,00 dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20 - Programma 03 del bilancio di previsione 2023 – 2025.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 05 – Programma 02 (U 05.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023 – 2025.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023 – 2025.

Art. 10
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.